

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 244/2025
DEL MODELLO 2/A/SG
Oggi 01 APR. 2025

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Ivana Stanziale
[Signature]

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 7/2025

Sent. N. 18/2025

Rep. N. 28/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

Prima Sezione Civile
Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
dott.ssa Maria Iandiorio	Giudice
dott. Pasquale Russolillo	Giudice rel. Est.

Nel procedimento portante il n.

Su ricorso di:

Ac
R

[redacted]

Ricorrente

Con l'assistenza del gestore della crisi avv. Domenico Festa, nominato dall'OCC AlAm
sovraindebitamento del Comune di Sant'Angelo a Scala (Av)
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Rilevato che:

con ricorso depositato il 25 febbraio 2025, per il tramite del sopra indicato gestore della crisi,
[redacted] ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del
proprio patrimonio esponendo:

1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto priva, allo
stato, della qualità soggettiva di imprenditore avendo cessato l'attività d'impresa individuale
il 24/09/2019 (come da visura allegata);

2) di versare in condizione di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte
regolarmente alle obbligazioni contratte (art. 2 com. 1 lett. c CCII);

al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla
completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che
illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269 co. 2 CCII).

Facendo seguito alla richiesta di integrazione documentale del 25/02/2025, la ricorrente ha
provveduto a produrre la documentazione necessaria al fine di fornire un quadro completo
della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, al fine di dimostrare la
disponibilità effettiva di una quota di reddito eccedente e destinabile ai creditori concorsuali.

Considerato che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il
centro di interessi principali della ricorrente, da presumersi coincidente con il luogo di
residenza, è ubicato in Avellino alla via [redacted]

Cef

l'art. 268 CCII non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori;

da ciò derivano due conseguenze:

1) la procedura di regolazione dell'insolvenza va aperta senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori: si veda, al riguardo Trib. Verona, sent. 20/09/2022, secondo cui *"il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori"* (reperibile sul web);

2) le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive, se del caso anche mediante subentro in eventuali procedure esecutive pendenti (artt. 272 e 275 CCII). Ed invero, secondo Trib. Treviso, Sez. II, 22/6/2017, *"benché la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, quale alternativa alla proposta di composizione della crisi, possa essere rimessa al debitore, la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di tale procedimento non consente, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, al debitore di disporre liberamente. La legge, infatti, non prevede la possibilità di revocare detto decreto; altresì, la fase esecutiva, che a tale provvedimento consegue, resta, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 4, della citata legge n. 3, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Tra l'altro, gli interessi sottesi a tale procedura, collegati per lo più al soddisfacimento di tutti i creditori in ossequio alla regola della par condicio, non possono cedere rispetto ad una personale valutazione sulla non convenienza della procedura nell'esclusivo interesse del debitore"* (reperibile sul web);

ai fini dell'apertura del procedimento occorre verificare: a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda

proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l'esistenza di utilità presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto all'incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall'art. 283 CCII (Trib. Busto Arsizio, decr. 28/9/2022, secondo cui *"nell'ipotesi in cui il patrimonio attivo da distribuire ai creditori concorsuali – privilegiati e chirografari – sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto, in casi come quello esposto, il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l'esdebitazione dell'incapiente ai sensi dell'art. 283 CCIP"*; in senso analogo Trib. Rimini, 5/10/2023; Trib. Palermo 30/9/2022 e Trib. Milano 2/9/2021, tutte reperibili sul web);

la necessaria verifica di un attivo distribuibile ai creditori è condizione confermata, in caso di procedura proposta da debitore persona fisica, dal disposto dell'art. 268 co. 3 CCII quarto periodo nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024 (cfr. Trib. Avellino decr. 26/11/2024, secondo cui *"non può, pertanto, esservi accesso alla procedura di insolvenza quando il ricorrente non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura ed analogamente, in caso di procedura familiare, quando tutti i membri della famiglia si trovino nella medesima condizione di incapacienza"*);

della disponibilità di utilità distribuibili ai creditori e, dunque, dell'assenza delle condizioni per l'accesso alla diversa procedura esdebitatoria prevista dall'art. 283 CCII deve dare atto il gestore della crisi con la relazione prevista dall'art. 269 co. 2 CCII, la quale non assume di per sé valore prova, ma costituisce elemento informativo suscettibile di libero apprezzamento da parte del Tribunale alla luce delle complessive risultanze istruttorie;

Ritenuto che:

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l'apertura della liquidazione controllata;

❖ *presupposto soggettivo*

la liquidazione controllata è procedura liquidatoria a carattere residuale, riservata ad ogni sovraindebitato che non abbia accesso alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali; nel caso in esame occorre specificare che [] ha svolto attività d'imprenditore commerciale, quale titolare dell'impresa individuale distinta con la ditta [] ma che ha cessato tale attività in data 24/09/2025, come risultante dalla visura storica allegata;

l'art. 33 co. 1 bis CCII ha chiarito che l'imprenditore individuale, se cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno, non può essere assoggettato a procedura di liquidazione controllata su istanza di un creditore, ma resta legittimato a proporre in proprio l'apertura di analoga procedura di insolvenza, onde poter ottenere, previa ordinata liquidazione del patrimonio e distribuzione dell'attivo nel rispetto della *par condicio creditorum*, l'esdebitazione successiva ai sensi dell'art. 282 CCII;

❖ *Presupposto oggettivo*

sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, atteso che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 128.319,00 e le disponibilità reddituali accertate non consentono di farvi fronte, né risultano disponibili beni di pronta liquidazione che consentano l'integrale soddisfazione dei creditori;

la ricorrente ha cessato di svolgere l'attività imprenditoriale da cui deriva la consistente debitoria e non è riuscita a far fronte all'esposizione fiscale, né potrebbe farlo con le limitate risorse reddituali di cui dispone, essendo esse appena sufficienti alla soddisfazione dei bisogni personali e familiari;

❖ *Disponibilità di attivo da distribuire ai creditori*

trattandosi di debitore persona fisica occorre infine dar atto della disponibilità di utilità prevedibilmente destinabili ai creditori concorsuali all'esito della procedura;

non può escludersi che la procedura di liquidazione controllata sia aperta quando l'unico attivo realizzabile è costituito dalle eccedenze reddituali, a condizione che esse superino - nel periodo di durata minima della procedura, pari ad un triennio dall'apertura ai sensi dell'art. 272 co. 3 CCII - i costi di procedura stimati fino alla sua conclusione cfr. App. Ancona, 17/05/2024; Trib. Rimini, 12/12/2023, reperibili sul *web*);

al riguardo il Tribunale, preso atto del minimo percepito dalla ricorrente, dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale, ha richiesto di verificare l'effettiva disponibilità di un'eccedenza destinabile al ceto creditorio ragionevolmente indicato dal gestore nell'importo di € 250,00 mensili;

la prognosi deve ritenersi positiva al riguardo, tenuto conto che il reddito mensile familiare, derivante dal contributo di entrambi i coniugi, è di circa € 2.335,00 e consente di far fronte alle ragionevoli esigenze di spesa mensili indicate dal gestore con un'adeguata eccedenza; resta ferma la necessità che sia il giudice delegato ad individuare la soglia reddituale estranea alla procedura da cui sarà possibile desumere l'effettiva quota eccedente che la è tenuta a versare mensilmente sul conto aperto dal liquidatore;

alla luce di tutto quanto sopra, la domanda è meritevole di accoglimento e va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare, in questa fase, le cause dell'indebitamento o l'esistenza di atti in frode, in quanto trattasi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 CCII;

in presenza di atti revocabili spetta al liquidatore intraprendere o proseguire azioni dirette a farli dichiarare inefficaci a beneficio della massa secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 CCII);

❖ Conclusioni

La domanda pertanto va accolta.

Vanno assunti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 270 CCII:

- l'individuazione del giudice delegato avviene secondo criteri tabellari;
 - non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del gestore della crisi quale liquidatore;
 - come già chiarito la determinazione della quota di reddito estranea alla procedura spetta al giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, trattandosi di disposizione estranea al contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto per la liquidazione del patrimonio dall'art. 14 quinquies lett. f) della l. 3/2012;
- la natura del presente procedimento svoltosi in assenza di contraddittorio e su ricorso dello stesso debitore esclude ogni statuizione in punto di spese.

P.Q.M.

dichiara aperta la **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** di

-
- a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO**;
 - b) nomina Liquidatore **avv. DOMENICO FESTA**, che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, indicando anche il saldo dei conti correnti intestati alla ricorrente, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) CCII con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; disponendo altresì che il nominato liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
 - 4) prima della comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ne riferisca al giudice delegato con sollecita informativa;
 - c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;
 - d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni **novanta** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con avvertimento in caso



di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, disponendo che nel caso in cui gli stessi continuino ad essere occupati dal debitore o dai suoi familiari in assenza di autorizzazione o da terzi privi di titolo opponibile alla procedura, il liquidatore ne ottenga con urgenza la liberazione nelle forme di cui all'art. 216 co. 2 CCII;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;

g) ordina la trascrizione della presente sentenza su eventuali beni immobili e beni mobili registrati intestati alla ricorrente;

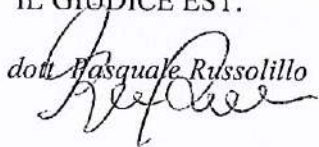
h) per gli effetti di cui all'art. 282 CCII dispone che, in prossimità del decorrenza dei tre anni dall'apertura della presente procedura, il liquidatore trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non ancora interamente soddisfatti e al debitore una relazione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari, oltre che sul giudizio in corso e le operazioni di liquidazione che potranno in ogni caso proseguire, e ciò al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato e di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 1/4/2025

IL GIUDICE EST.

dott. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

dott. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 01 APR. 2025

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Dessa Ivana Spaziale

